



Comune di Pompei

Provincia di Napoli

VI SETTORE

LL.PP. - EDILIZIA SCOLASTICA - UFFICIO EUROPA - GRANDI OPERE - MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ESPROPRI

PROCEDURA APERTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO
ex art. 164 e ss., D.lgs. 50/16

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il
sistema informatico per le procedure telematiche del Comune di Pompei

CIG: 9579386766 – CPV: 98351000-8

CAPITOLATO DI GARA

(Approvato con Determina n. 251 del 16/02/2023)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ENTE PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA SU STRISCE BLU ED IN AREE COMUNALI DESTINATE ALLA SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI NONCHÉ DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DA ESSE DERIVANTI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha ad oggetto l'affidamento in concessione delle attività di supporto all'Ente per la gestione delle aree di sosta su strisce blu ed in aree comunali destinate alla sosta a pagamento dei veicoli nonché di supporto per la riscossione delle entrate da esse derivanti e delle attività connesse e complementari.

Il servizio si compone dall'insieme delle prestazioni necessarie per la gestione completa del servizio di gestione della sosta a pagamento dei veicoli sulle aree pubbliche di proprietà comunale all'uopo individuate ed a ciò destinate dalla Amministrazione.

2. Sono in ogni caso comprese nella gestione oggetto dell'appalto tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per garantire il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato e relativi allegati, nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e organizzative previste dalla proposta tecnico-gestionale, redatta a cura del Appaltatore e presentata in sede di gara, che assume carattere vincolante quale parte integrante e sostanziale del contratto per l'appalto del servizio. Oltre alle attività di supporto alla gestione della sosta a pagamento, l'aggiudicatario dovrà anche provvedere:
 - a) fornitura ed installazione di non meno di 45 parcometri di ultima generazione;
 - b) predisposizione e manutenzione degli stalli di sosta in tutte le strade individuate dall'amministrazione;
 - c) installazione della segnaletica verticale per gli stalli di sosta;
 - d) rifacimento almeno due volte all'anno della segnaletica orizzontale;
 - e) controllo e gestione degli stalli di sosta con Ausiliari del Traffico;
 - f) Servizio di supporto alla Polizia Municipale per la gestione delle violazioni al Codice della Strada in materia di sosta a pagamento accertate dal personale Ausiliare del Traffico e delle Violazioni al Codice della Strada accertate dal personale della Polizia Municipale.
 - g) tutti i servizi offerti in sede di proposta tecnica;
3. Tutti i costi di investimento per la corretta erogazione del servizio sono posti a totale carico dell'Appaltatore.
4. L'occupazione degli stalli da parte degli utenti del servizio si configura come occupazione temporanea di suolo ed aree pubbliche, con conseguente esclusione dell'obbligo di custodia da parte della ditta affidataria o dell'Amministrazione Comunale; alla società sarà affidato il mero servizio di supporto all'Ente per la gestione delle aree di sosta su strisce blu ed in aree di sosta comunali destinate alla sosta a pagamento dei veicoli nonché di supporto per la riscossione delle entrate da esse derivanti; le aree rimangono nella piena disponibilità dell'Ente e non sono sottratte all'uso pubblico ritenendosi esclusa l'applicazione dei tributi Tari e Tosap (CUP) a carico dell'affidatario (Corte di Cassazione Ordinanza nr. 18102 del 21/07/2018). A tal fine si specifica che i ticket dei parcometri verranno emessi con intestazione del Comune di Pompei che sarà il soggetto attivo nella locazione temporanea di suolo pubblico e titolare degli incassi effettuati da parcometro.
5. Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.
6. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Art. 2 - Durata dell'appalto, svolgimento e decorrenza

1. La durata dell'appalto viene fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di attivazione del servizio.
2. L'appaltatore è tenuto in primo luogo alla realizzazione degli stalli di sosta (realizzazione delle strisce delimitanti gli stalli nelle strade indicate dal progetto, l'installazione dei parcometri e della segnaletica connessa) in un tempo massimo di sessanta giorni dalla firma del contratto.
3. Allo scadere dell'appalto, il soggetto affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni dell'appalto in scadenza, fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo affidatario e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza, ovvero nei limiti della disciplina di settore ed in coerenza con le Linee Guida ANAC.
4. I prezzi e le tariffe saranno oggetti di revisione annuale sulla base delle percentuali ISTAT.

Art. 3 – Remunerazione dei servizi

1. I proventi che l'amministrazione riconoscerà all'appaltatore sono pari alla percentuale offerta in sede di gara, oltre iva in misura di Legge, applicati alle entrate derivanti dai proventi della sosta ed alle ulteriori entrate derivanti dal servizio.
2. L'affidatario effettuerà entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese i riversamenti sul conto di tesoreria comunale delle somme di competenza dell'Ente contabilizzate nel mese precedente, emettendo contestualmente fattura relativa ai corrispettivi ad essa spettanti calcolati in base alla percentuale delle somme riscosse indicata nella offerta economica, sulla base di tutti gli incassi risultanti dall'estratto conto mensile, che sarà allegato alla rendicontazione. La fattura sarà pagata e quietanzata compensando l'importo dalle somme riscosse.

Art. 4 - Oneri dell'appaltatore

1. L'appaltatore si assume gli oneri di fornitura installazione degli impianti tecnologici, delle attrezzature, delle installazioni fisse e mobili, della segnaletica orizzontale e della cartellonistica verticale e di tutto quanto necessario alla gestione del servizio oltre al mantenimento, sostituzione ed eventuale incremento di tutto quanto necessario o previsto da cambi normativi. Gli impianti tecnologici, le attrezzature, le installazioni fisse e mobili, la segnaletica orizzontale e la cartellonistica verticale devono essere mantenute costantemente in stato di piena fruibilità, provvedendo a periodiche manutenzioni ordinarie e straordinarie ed alla sostituzione ed aggiornamento delle attrezzature e delle componenti soggette a logorio e ad obsolescenza.
2. Ogni qualvolta il Comune decida di destinare nuove aree a parcheggio a pagamento e ritenga di affidarne la gestione alla Società affidataria, quest'ultima è tenuta ad assumersene l'onere, attrezzando il nuovo sito con segnaletica orizzontale, verticale e parcometri.
3. L'appaltatore è tenuto a garantire il funzionamento dei parcheggi per tutta la durata dell'Appalto, anche in caso di guasti alle apparecchiature automatiche, avvalendosi di personale qualificato ed in numero idoneo a far fronte a tutte le esigenze.
4. L'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione il nominativo del responsabile del servizio. Al domicilio dovrà essere attivato un telefono con personale in servizio 24 ore su 24 per interventi di emergenza. È fatto divieto all'appaltatore di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, i parcheggi oggetto del servizio, per usi o finalità diversi da quelli di cui alla presente convenzione, salvo assenso da parte dell'Ente.
5. È fatto divieto di cessione totale o parziale a terzi della presente appalto. L'appaltatore deve fornire trimestralmente al Comune tutti i dati inerenti, l'attività esercitata e le informazioni di volta in volta necessarie per l'attività di controllo, con modalità tecnico/informatiche da concordare con il Comune.
6. È facoltà dell'Amministrazione provvedere in qualunque momento a mezzo di proprio personale a verifiche, ispezioni e sopralluoghi ed è obbligo dell'appaltatore fornire la più ampia collaborazione.

In prossimità della scadenza del contratto, in tempo utile per la predisposizione della nuova gara, e comunque entro i 6 mesi precedenti la scadenza, il soggetto appaltatore dovrà fornire al Comune tutti i dati statistici, dati contabili, informazioni, istruzioni o altro, inerenti alla gestione, utili e/o necessari per la valutazione complessiva del servizio e per predisporre una completa documentazione di gara e mettere a disposizione dei potenziali concorrenti quanto necessario per le opportune valutazioni.

Art. 5 - Descrizione delle attrezzature

1. Compete al soggetto affidatario la fornitura ed installazione delle strutture tecnologiche integrate tra loro, aventi le specifiche tecniche minime o equivalenti descritte nel presente Capitolato e risultanti altresì dai documenti presentati dal soggetto appaltatore in sede di gara, che formano parte integrante e sostanziale del contratto, il cui contenuto assume carattere vincolante. L' appaltatore dovrà inoltre provvedere – a proprie spese e senza oneri per il Comune - ad adeguare le attrezzature e le apparecchiature oggetto del presente appalto, sulla base delle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso dell'appalto stesso. Il soggetto appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese, senza alcun onere a carico del Comune e senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione Comunale a tale riguardo, alla rimozione e allo smaltimento dei parcometri già esistenti al momento dell'avvio del servizio (e di proprietà del Comune).
2. L' affidatario dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese, senza alcun onere a carico del Comune, alla rimozione e allo smaltimento degli eventuali impianti installati e della eventuale segnaletica stradale e informativa non più utilizzabile, provvedendo anche al ripristino degli eventuali danni causati dalla rimozione stessa.
3. Il pagamento della sosta avverrà con l'utilizzo di parcometri omologati.
4. L'affidatario dovrà mettere a disposizione sistemi innovativi di pagamento della sosta mediante APP ovvero ulteriori modalità innovative di pagamento e gestione della sosta.
5. I parcometri dovranno essere del tipo "a colonna", di ultima generazione, ancorati al terreno con adeguato basamento e dovranno essere conformi alle normative vigenti con relativa omologazione ministeriale, così come richiesto dal vigente Codice della Strada e relativi regolamenti di attuazione, dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche minime e specifiche tecniche o equivalenti e dovranno garantire almeno le seguenti prestazioni minime:
 - omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rispondenza a quanto previsto dal Codice della Strada;
 - conformità alle Norme CEI e produzione da parte di aziende certificate secondo le Norme Europee;
 - conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 476/1992 per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica;
 - linea estetica elegante e discreta, tale da potersi inserire nel contesto urbanistico dei centri storici italiani, quale elemento di arredo urbano tecnologico, contenendo al minimo l'impatto architettonico;
 - predisposizione delle funzioni con logica ergonomica per facilitarne l'uso e il facile apprendimento;
 - visibilità da lontano; in caso contrario occorrerà aggiungere cartello segnaletico;
 - robusta struttura in acciaio ad alta resistenza rivestita e rinforzata esternamente da ulteriore struttura in alluminio anodizzato o acciaio inox di congruo spessore atto a migliorare le caratteristiche antigraffiti, anti UV, invecchiamento della verniciatura e di corrosione delle lamiere (grado di protezione agli agenti atmosferici minimo IP 45);
 - temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C;
 - sistema di autodiagnosi guasti (segnalazione di fuori servizio, riserva carta e riserva batteria), con individuazione della causa di fuori servizio o malfunzionamento facilitata dalla stampa di

- codici sul ticket gestione;
 - cambio ora legale/solare in modo automatico;
 - display retroilluminato a cristalli liquidi nelle ore notturne, alfanumerico, eventualmente multilingue;
 - targa con informazioni su tariffe, orari e istruzioni per utilizzo;
 - batteria tampone presente sulla scheda madre al fine di preservare in caso di mancata alimentazione i dati in qualsiasi caso di guasto;
 - unica fessura per tutte le monete protetta contro l'introduzione di corpi estranei;
 - selettore monete capace di selezionare tutte le monete a corso legale tramite sistemi dimensionali, opto elettrici e magnetici;
 - eventuale sistema di inibizione all'introduzione di monete mediante chiusura elettronica nelle ore di sospensione del pagamento;
 - apposito scomparto per il ritiro del biglietto in modo da proteggerlo dagli agenti atmosferici;
 - cassetta dotata di dispositivo di blocco per evitare sovra riempimenti (con segnale di sostituzione cassetta quando piena);
 - emissione automatica di un ticket gestione ad ogni prelievo;
 - chiusura con chiavi di sicurezza;
 - possibilità per gli addetti alla manutenzione di accedere solo alla parte elettronica con chiave separata;
 - rotolo ticket di grande capacità (circa 6.000 biglietti) con utilizzo di carta termica neutra;
 - accettazione del pagamento con tutti i tipi di conio del corso legale con sola esclusione dei tagli 0,01, 0,02 e 0,05 Euro;
 - accettazione del pagamento mediante carte di credito e carte di debito (conformi alle previsioni della Legge 208/2015), tessere prepagate, ricaricabili;
 - alimentazione mediante pannello solare integrato, idoneo pacco batterie o mediante collegamento alla rete elettrica (a scelta del soggetto Appaltatore, ma in quest'ultimo caso con tutti gli oneri relativi a completo carico del medesimo);
 - stampante termica dotata di taglierina auto affilante incorporata con stampa di informazione sui biglietti in lingua italiana;
 - stampa di un numero progressivo non azzerabile su ogni biglietto emesso dai terminali durante la fase di prelievo delle monete;
 - eventuale impostazione multilingue per visualizzazione ed eventuale stampa fino a 5 lingue;
 - impostazione multi tariffaria con possibilità di selezione tramite tastiera;
 - adeguata memoria per tariffe multiple e differenziate, calendario perpetuo, informazioni, ecc.;
 - possibilità di annullamento della transazione in corso attraverso apposito comando posto sul pannello frontale, con restituzione della moneta;
 - cassaforte monete alloggiata nel vano cassa accessibile con chiave dedicata e distinta da quella del vano tecnico;
 - dovrà inoltre essere possibile risalire con esattezza, nel caso richiesto, agli introiti di una singola giornata di sosta.
 - Interfaccia web di consultazione dati finanziari e tecnici con accesso mediante credenziali;
6. L'esatta ubicazione dei parcometri, in congrua quantità funzionale, così come previsto dalla proposta tecnico-gestionale redatta, presentata in sede di gara e accettata dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere concordata con il Comando di Polizia Municipale, cui spetterà disporre le modifiche più opportune per armonizzare gli impianti con il contesto urbano. Le stesse modalità vanno seguite anche per qualsiasi variazione e/o modifica, anche di lieve entità, riguardante il posizionamento dei parcometri. Qualora, nel corso dell'appalto, venissero istituite nuove aree di sosta a pagamento, il soggetto Appaltatore dovrà provvedere, con le stesse modalità già utilizzate per gli altri parcometri, alla fornitura e installazione delle apparecchiature necessarie aventi le caratteristiche descritte nel presente Capitolato. L'Amministrazione Comunale e il soggetto appaltatore sottoscriveranno apposito verbale, in contraddittorio, di constatazione di avvenuta

- completa e corretta installazione nonché di regolare funzionamento dei parcometri.
7. La Ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile un sistema automatizzato che controlli in modo diretto ed in sicurezza il corretto funzionamento dei parcometri mediante un'architettura hardware e software che permetta il monitoraggio in remoto sia da parte della Ditta aggiudicataria che dell'Ente Comunale dei seguenti dati:
- informazioni tecniche connesse al corretto funzionamento dei terminali;
 - informazioni statistiche che consentano l'individuazione dei principali parametri comportamentali e stagionali al fine di consentire la finalizzazione e il miglioramento del servizio;
 - informazioni contabili che indichino in completa trasparenza gli introiti conseguiti e l'incrocio di questi con i dati di occupazione degli stalli

Art. 6 - Prelevamento monete dai parcometri

1. Il soggetto affidatario cura materialmente il prelevamento delle monete dai parcometri con le modalità definite nel presente articolo.
2. Il prelevamento deve avvenire con frequenza definita dall'aggiudicatario in funzione dell'utilizzo.
3. La responsabilità del prelevamento delle monete, raccolta, trasporto, deposito e conteggio del denaro è a totale carico del soggetto affidatario.
4. Il soggetto affidatario risponde delle somme spettanti al Comune anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dagli impianti di pagamento della sosta.

Art. 7 - Manutenzione dei parcometri

1. Per tutta la durata dell'appalto l'aggiudicatario dovrà effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui parcometri, al fine di garantire il corretto ed efficiente funzionamento delle attrezzature senza alcuna interruzione di servizio e il loro decoro.
2. Qualora l'affidatario, durante il corso del servizio, intenda sostituire i parcometri divenuti inidonei o ritenga di voler apportare delle migliorie al servizio con l'adozione di nuove attrezzature, dovrà presentare istanza al Comune che si riserva la facoltà di esprimere in merito il proprio benessere.
3. Il Comune, qualora riscontri attrezzature ritenute inservibili o inadeguate a seguito di modifiche normative, potrà richiederne al soggetto Affidatario la sostituzione; in tale caso il soggetto Affidatario è tenuto a provvedere nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per il Comune.

Art. 8 - Personale e controllo delle aree di sosta

1. L'affidatario, in virtù di quanto disposto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., concernente l'inserimento della clausola sociale, si impegna ad impiegare in via prioritaria il personale impiegato nella precedente gestione (n. 8 unità) di cui 5 risorse full time con le mansioni di Ausiliari del Traffico adibiti al controllo delle aree di sosta a pagamento, 1 risorsa full time per attività di segreteria e front office, 1 risorsa full time addetto alla manutenzione e ed 1 risorsa individuata come responsabile del servizio, a patto che tali figure siano armonizzabili con l'organizzazione aziendale del servizio.
2. L'appaltatore, inoltre, è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.
3. L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora il Comune esonerato da

ogni responsabilità al riguardo.

4. L'impresa aggiudicataria è, pertanto, obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o soci lavoratori, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del C.C.N.L. sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.
5. È facoltà del Comune effettuare accertamenti tesi a verificare il rispetto, da parte del Appaltatore, delle norme contrattuali, previdenziali e assistenziali nei riguardi del personale dipendente, dei soci lavoratori e dei collaboratori. L'appaltatore è tenuto a fornire tutta la documentazione comprovante tale rispetto.
6. L'appaltatore provvede a propria cura e spese, a dotarsi di personale idoneo a svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, nei termini di cui all'art. 12bis, comma 1, del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, denominato "*Ausiliario del traffico*", munito di specifico provvedimento autorizzativo sindacale. Gli addetti devono essere persone idonee per requisiti morali e comportamentali a svolgere la specifica funzione, identificandosi mediante apposita divisa e tesserino di riconoscimento. Detto personale, dipendente dall'affidatario, svolge la propria attività coordinandosi e confrontandosi con il comando della Polizia Municipale. L'aggiudicatario ha l'obbligo di rimuovere dalle proprie funzioni nell'ambito comunale l'Ausiliario ritenuto dal Comune motivatamente inidoneo.

L'ausiliare opera nelle aree di competenza negli orari di esercizio ed effettua le seguenti attività: controllo de visu l'occupazione dei parcheggi;

- attua azioni preventive in collaborazione con la Polizia Municipale;
- assicura il controllo del territorio mediante azioni repressive che tutelino i diritti del cittadino e la corretta erogazione del servizio;
- garantisce un'adeguata informazione sul servizio e sulla funzionalità degli impianti.

Le attività di controllo dell'ausiliare del traffico mirano in particolare a prevenire:

- le violazioni della sosta connesse alla mancata esposizione o non correttezza del ticket;
 - le violazioni della sosta in seconda fila;
 - le violazioni della sosta nelle aree immediatamente limitrofe agli stalli, tali da pregiudicare l'accesso agli stessi;
7. Gli ausiliari dovranno utilizzare, per la loro attività di controllo e sanzionatoria, idonei dispositivi elettronici per lo svolgimento delle loro mansioni, dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento riportante la fotografia, nominativo, vidimazione del Comune ed estremi del Decreto Sindacale di nomina.

Art. 9 - Destinazione delle aree e facoltà dell'Amministrazione

1. Per strisce blu si intendono gli stalli di sosta per le auto soggetti alla tariffazione di cui all'articolo successivo.^{[L]_{SEP}} Per strisce gialle si intendono i posti auto riservati ai diversamente abili in possesso del contrassegno di cui al D.P.R. 503/1996; tali posti saranno esentati dalla tariffa in vigore. Per strisce bianche si intendono i posti auto gratuiti.
2. Le aree sulle quali è istituito il servizio sono destinate a parcheggio pubblico a pagamento senza custodia di veicoli adibiti al trasporto di persone e promiscuo. Non è consentito l'uso delle aree non conforme a tale destinazione né che sulle stesse aree abbia a svolgersi attività che non sia parcheggio di veicoli. Dovranno essere comunque garantite le manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
3. Nessun compenso sarà riconosciuto al gestore per la sosta dei mezzi di servizio delle Forze

dell'Ordine, dell'Amministrazione Comunale, dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Ambulanze, il quale sarà obbligato a far sostare i suddetti veicoli per tutto il tempo occorrente per le operazioni di servizio.

4. Rimane in capo all'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno ed in caso di esigenze di particolare rilevanza, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare gli orari di validità della sosta nelle strisce blu, le tariffe, nonché il numero degli stalli di sosta a pagamento precisando che tali modifiche saranno approvate con atti propri del Comune e non potranno dar luogo ad alcuna ulteriore pretesa economica da parte dell'Appaltatore. In particolare si sottolinea che tali eventuali modifiche saranno effettuate, sentito il parere dell'aggiudicatario, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
 5. Il Comune si riserva di spostare per ragioni di viabilità e urbanistiche, o per cause di forza maggiore, gli spazi destinati alla sosta a pagamento in altre aree del proprio territorio, precisando che ogni spesa per il trasferimento dell'area di sosta con relativo parcometro è a carico dell'aggiudicatario.
 6. Il Comune potrà sospendere il servizio di parcheggio senza che l'aggiudicatario possa accampare pretesa alcuna nei seguenti casi:
 - qualora si rende necessario eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - qualora il suolo dove insiste il parcheggio sia oggetto di risistemazione, ristrutturazione;
 - qualora vi siano delle esigenze giudicate di particolare rilevanza dalla Amministrazione Comunale, ed in caso di eventi sportivi, socio-culturali e turistici anche non promossi dall'Amministrazione Comunale per un numero massimo di 15 giorni per anno dandone comunicazione preventiva al Appaltatore.
- Qualora l'occupazione o la sottrazione o limitazione degli stalli per qualsiasi ragione da parte dell'Amministrazione superi la durata di detti 15 giorni per ogni anno di servizio, verrà riconosciuta all'aggiudicatario un indennizzo pari al costo ad ora o giornaliero per ogni posto auto/stallo

Art. 10 - Disciplina del servizio: orari di sosta, aree e tariffe

La gestione delle aree di sosta e dei parcheggi sarà eseguita secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e come di seguito riportate:

Ubicazione	Tariffa	Q.ta
PIAZZA BARTOLO LONGO	A	14
PIAZZA IMMACOLATA	A	30
PIAZZA SCHETTINI	A	57
VIA ALBENZIO DE FUSCO	A	11
VIA ANASTASIO ROSSI	A	24
VIA ARMANDO DIAZ	A	11
VIA BARTOLO LONGO	A	17
VIA CARLO ALBERTO	A	12
VIA FRATEL ADRIANO CELENTANO	A	11
VIA PIAVE	A	15

VIA PLINIO	A	63
VIA ROMA	A	30
VIA SACRA	A	6
VIA SAN MICHELE	A	12
VIA TENENTE RAVALLESE	A	20
TRAVERSA PARROCO FEDERICO	B	24
TRAVERSA PIRONTI	B	19
VIA A.M. CIRILLO	B	34
VIA CARLO ALBERTO	B	24
VIA CARLO ALBERTO II TRAV.	B	11
VIA COLLE S.BARTOLOMEO	B	49
VIA DIEGO ARMANDO MARADONA	B	11
VIA PARROCO FEDERICO	B	35
VIA S.G.BATTISTA DE LA SALLE	B	12
VIA SACRA	B	14
VIA SAN GIUSEPPE	B	11
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	C	98
VIALE G.MAZZINI	C	15
VIALE UNITA' D ITALIA	C	19
VIA LEPANTO	C	131
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	BUS	18

Totale Zona A 333

Totale Zona B 244

Totale Zona C 263

Totale BUS 18

Totale Stalli 858

Le aree dove attualmente è istituita la sosta a pagamento, sono state istituite mediante Delibera di Giunta n. 64 del 04/04/2013. Successive nel corso degli anni l'impianto degli stalli di sosta ha subito modificazioni dovute all'adeguamento della mobilità cittadina ed all'implementazione di Opere di riqualificazione territoriale (Area Pedonale di Via Lepanto, rifacimento marciapiedi Via Lepanto, riqualificazione di Piazza Fucci);

Tariffazione della sosta su strada.

I posti auto saranno liberamente disponibili dietro pagamento di tariffa oraria; Si riportano di seguito le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale con Delibera della Giunta 64 del 04/04/2013:

a) le tariffe, comprese le tipologie di abbonamenti, relative alle zone individuate nella Tabella sono:

ZONA "A":

Euro 2,00/ora • Alta stagione (1 marzo-31 ottobre) dalle ore 9:00 alle 24:00 • Bassa stagione (1 novembre-28 febbraio) dalle 09:00 alle 22:00.

Importo minimo Euro 0,50/30 min. Per la mezzora successiva alla prima ora importo minimo Euro 1.

ZONA "B":

Euro 1,00/ora dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00.

Importo minimo Euro 0,50/30 min.

Festivi e prefestivi Importo Euro 1,50 per ora

ZONA "C":

Euro 0,50/ ora- dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00.

Festivi e prefestivi Importo Euro 1,00 per ora

Zona Sosta BUS

Euro 5,00/ora con efficacia dalle ore 9.00 alle 19.00

ABBONAMENTI PER RESIDENTI

Per i residenti nelle aree interessate alla sosta a pagamento:

- proprietari di autovettura;
- titolare di ditta individuale a cui è intestata l'autovettura;
- rappresentante legale di società a cui è intestata l'autovettura;
- utilizzatore di autovettura in noleggio a lungo termine.

È prevista la facoltà di richiedere abbonamenti; senza diritto di riserva al posto e con le possibilità di parcheggio nelle zone B e C alle seguenti condizioni:

- Tariffa mensile: € 25,00;
- Tariffa Trimestrale: € 65,00;
- Tariffa Semestrale: € 125,00;
- Tariffa Annuale: € 250,00.

ABBONAMENTI PER LAVORATORI NEL TERRITORIO COMUNALE

Per i residenti e non, nel territorio comunale, che svolgono la propria attività lavorativa, dipendente o autonoma nelle zone soggette al pagamento della sosta:

- proprietari di autovettura;
- titolare di ditta individuale a cui è intestata l'autovettura;
- rappresentante legale di società a cui è intestata l'autovettura;

- utilizzatore di autovettura in noleggio a lungo termine.

È prevista la facoltà di richiedere abbonamenti, senza diritto di riserva al posto e con le possibilità di parcheggio nelle zone B e C, a

scelta, alle seguenti condizioni:

- Tariffa mensile: € 60,00;
- Tariffa Trimestrale: € 150,00;
- Tariffa Semestrale € 300,00.

Art. 11 – Esenzioni dal pagamento

Sono esentati dal pagamento della sosta:

- a) I veicoli appartenenti a Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, quando la sosta dipende da cause di servizio;
- b) I veicoli di soccorso (ambulanze, auto mediche, etc.) e di emergenza quando la sosta dipende da cause di servizio.

Art. 12 - Segnaletica verticale

1. Si prevede l'adeguamento della segnaletica verticale realizzata nelle aree di sosta a pagamento mediante:
 - Sostituzione dei segnali verticali, rotti, mancanti o usurati;
 - Integrazione parziale dei segnali esistenti non funzionali;
 - Installazione di nuovi segnali per l'indicazione delle aree di sosta di nuova istituzione.
2. Tutti i segnali devono essere rispondenti ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche di cui al D.P.R. n. 610 del 16/9/96, alle Norme Tecniche emanate con D.M. 9/1/96 ed in ogni caso alle norme in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.
3. Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa responsabilità della Ditta aggiudicataria, in modo tale da resistere alla forza esercitata dal vento alla velocità di almeno 150 Km/ora.
4. La pellicola deve avere un coefficiente areico di intensità luminosa (RI) rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella II del paragrafo 3.2.1 del D.M. 31/03/1995, e deve mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni di norma e esposizione verticale all'esterno nelle medie condizioni ambientali d'uso.
5. Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui alla tabella I del paragrafo 3.1.1 del D.M. 31/03/1995. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno tre anni.

Art. 13 - Sostegni

I sostegni per i segnali verticali, portali esclusi, saranno in ferro tubolare anti rotazione (art. 82 D.P.R. n. 495/92) diametro mm. 60, 90 chiusi alla sommità e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo conformemente alle norme U.N.I. 5101 e ASTM 123.

Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare rispettivamente per i due diametri sopra citati non meno di 4,2 e 8,00 Kg/m., il diametro inferiore sarà utilizzato per i

cartelli triangolari, circolari e quadrati di superficie inferiore a metri quadrati 0,8, mentre il diametro maggiore sarà utilizzato per i cartelli a maggiore superficie.

Art. 14 - Segnaletica orizzontale

1. La segnaletica orizzontale in vernice sarà eseguita con apposita attrezzatura traccialinee a spruzzo semovente. I bordi delle strisce dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta. Le strisce orizzontali dovranno risultare perfettamente allineate con l'asse della strada. Le vernici che saranno adoperate per l'esecuzione della segnaletica orizzontale dovranno essere accompagnate da una dichiarazione delle caratteristiche dalla quale dovranno risultare: peso per litro a 25 gradi °C, il tempo di essiccazione, viscosità, percentuale di pigmento, percentuale di non volatile, peso di cromato di piombo o del biossido di titanio per altro di pittura gialla o bianca rispettivamente percentuale in peso delle sfere e percentuale di sfere rotonde, tipo di solvente da usarsi per diluire.
2. Il rifacimento interesserà:
 - la definizione degli stalli a pagamento (striscia blu);
 - la definizione di eventuali stalli per mezzi di servizio (striscia gialla) quali bus, taxi, ecc;
 - la delimitazione della carreggiata con striscia bianca tratteggiata;
 - Tracciatura delle strisce pedonali in prossimità delle aree di parcheggio.
3. Per ogni area di sosta si prevede la realizzazione di uno stallo per diversamente abile e con un minimo di un posto ogni 50 stalli per ogni area. Tali stalli avranno dimensione 3.20x5.00 mt. in caso di stallo ortogonale o inclinato rispetto all'asse stradale, oppure 2.50x6.00 mt in caso di stallo parallelo all'asse stradale. In fase di attivazione occorre prevedere altresì l'abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza degli stalli riservati ai diversamente abili, per esempio mediante la realizzazione di scivoli per l'accesso ai marciapiedi.

Art. 15 – Procedura Sanzionatoria e servizi di supporto alla Polizia Municipale

La procedura sanzionatoria prevede l'accertamento di violazioni dovute quali ad esempio per la mancata esposizione titolo di pagamento, per il titolo di pagamento scaduto. Le funzioni di preavviso ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a pagamento sono svolte dagli Ausiliari del Traffico attraverso la redazione di preavvisi di accertamento; una copia del preavviso di accertata violazione viene lasciata sotto il tergicristallo del veicolo, in modo da informare l'utente dell'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa a suo carico. Gli stessi Ausiliari, in caso di accertamento alla presenza del trasgressore, redigono un verbale di contestazione, avente i contenuti di cui all'art. 383 del regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92). Una copia del verbale viene consegnata al trasgressore. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore al solo fine della compilazione del verbale, qualora si proceda ad una contestazione immediata.

Gli accertatori potranno anche disporre l'applicazione di sanzioni accessorie, quali, in particolare, la rimozione ed il blocco del veicolo ai sensi dell'art. 215 del Codice della Strada.

Fanno parte del servizio anche il supporto alla polizia Municipale per la gestione delle contravvenzioni emesse dagli Ausiliari del Traffico e dagli agenti di Polizia Municipale.

La ditta aggiudicataria a tal fine, dovrà improntare la formazione dei propri addetti, per l'ottimale utilizzazione del software già in uso presso il Comando di Polizia Municipale, per la gestione di tutto il procedimento sanzionatorio relativo alle infrazioni del Codice della strada:

- alla gestione globale dei servizi relativi ai procedimenti sanzionatori elevati tramite impiego di personale, per la gestione del ciclo globale dei procedimenti sanzionatori per violazioni al C.d.S. siano essi elevati dagli ausiliari della ditta, limitatamente alle specifiche competenze, che dagli operatori del Corpo di Polizia Municipale per tutte le ipotesi di violazioni di cui al richiamato C.d.S., dal data entry, compreso l'accoppiamento delle targhe dei veicoli oggetto della sanzione ai relativi proprietari, tramite collegamento ed accesso alle banche dati ANCITEL, ACI, PRA e MCTC, fornito da questo Comune, nonché la stampa e imbustamento dei supporti cartacei necessari alla gestione globale del procedimento sanzionatorio stesso, compreso la predisposizione e la stampa delle notifiche e la relativa preparazione per l'invio tramite Poste Italiane S.p.A., (o se in futuro previsto dal legislatore anche da altro operatore) ovvero tramite PEC, il loro monitoraggio e la conseguente registrazione di tutte le fasi ad essa collegate, la predisposizione dei dati per il trasferimento delle informative relative agli obblighi di trasmissione per la decurtazione dei punti patente a seguito dell'infrazione commessa, tutte le registrazioni inerenti ad eventuali ricorsi e/o ai pagamenti delle sanzioni oblate in fase volontaria;
- alla stampa dei verbali da notificare secondo le disposizioni di legge e alla personalizzazione degli stessi, all'abbinamento con i pagamenti, all'imbustamento, alla formazione della distinta postale e spedizione degli atti a mezzo servizio postale nel rispetto del termine prescritto dalla legge ai fini della validità del verbale di accertamento, utilizzando il modello cartaceo in linea con quanto già in uso dal Comando di P.M. Quest'ultimo in qualsiasi momento potrà modificare il testo previsto per il verbale, inserire descrizioni e informazioni aggiuntive in grado di fornire all'utente una migliore fruizione delle informazioni stesse;
- alla successiva reintestazione e rinotificazione del verbale qualora il soggetto risultante proprietario del veicolo comunichi di averlo venduto ed a proseguire l'iter sanzionatorio nei confronti del soggetto risultante nuovo intestatario;
- ad acquisire digitalmente qualsiasi documentazione cartacea eventualmente a corredo del fascicolo amministrativo che dovrà essere legata informaticamente al numero del verbale di accertamento attraverso il software gestionale delle contravvenzioni;
- alla digitalizzazione e registrazione delle cartoline nel relativo fascicolo;
- alla gestione dell'iter successivo alla comunicazione di avvenuto deposito (CAD);
- all'archiviazione fisica dei documenti relativi all'atto (AR degli atti CAD non ritirate e AR dei CAD);
- verifica della ritualità della notifica ai sensi della legge n. 890/82 o C.P.C., eventuali rinotifiche, nei limiti di competenza fissati dalla legge, in caso di mancato recapito per assenza, irreperibilità o altra causa del destinatario, previo aggiornamento o reperimento dati anagrafici, se disponibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di notifica dei verbali di violazione al codice della strada e dei limiti di competenza fissati dalle leggi vigenti in materia;
- alla rendicontazione elettronica di tutti i pagamenti distinti per modalità e fonte di accertamento, previa verifica della regolarità dei pagamenti, distinguendo tra verbali pagati a saldo, in acconto o in eccedenza, ed eventuali rateizzazioni;
- all'aggiornamento della banca dati del Comando di P.M. con immagini digitalizzate di tutti gli atti cartacei e dell'iter del procedimento amministrativo dei verbali (registrazione nel sistema informatico dei provvedimenti, quali ordinanze - ingiunzioni di pagamento, ordinanze relative a sanzioni accessorie, ordinanze di archiviazione, ordinanze di inammissibilità, sentenze del Giudice di Pace) e di quelli attestanti la notifica degli atti ed i pagamenti;

- alla predisposizione degli elenchi contenenti nominativi dei debitori che non hanno provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, al fine di trasmettere i dati utili alla successiva fase di recupero coattivo dei crediti;
- al supporto ed assistenza legale per la predisposizione delle opportune controdeduzioni innanzi gli organismi competenti;
- e quant'altro strettamente correlato a detto ciclo ove mai non previsto nella suindicata elencazione;

La comminazione delle contravvenzioni al Codice della Strada e delle relative sanzioni rimane in capo al Comando di Polizia Municipale, con tutte le garanzie per i trasgressori, previste dalla legge in tema di contestazione ed esazione delle sanzioni pecuniarie di natura pubblicistica. Per le attività di supporto alla gestione, sarà corrisposto alla ditta affidataria un corrispettivo pari ad € 5,00 (oltre Iva) per ogni accertamento effettivamente riscosso dal Comune; le spese di notifica dei verbali saranno sostenute dal Comune e saranno poste a carico dei trasgressori come previsto dal Codice della Strada. Il corrispettivo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e quindi non è soggetto ad offerta in sede di gara. La ditta affidataria, a fronte del suddetto corrispettivo provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura quietanzata in base al consuntivo degli incassi che sarà comunicato dal Comando, e l'importo sarà trattenuto direttamente dall'affidatario sui riversamenti mensili all'Ente.

Obblighi dell'appaltatore e rapporti con l'Ente

Art. 16 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

1. Ripristinare immediatamente la segnaletica orizzontale e verticale nelle aree riservate alla sosta, rimossa o danneggiata dall'esecuzione di lavori pubblici di qualsiasi genere, effettuati in nome e per conto del Comune al termine degli stessi;
2. Attuare con la massima solerzia, su segnalazione della Ditta Aggiudicataria, tutti gli adempimenti e gli interventi necessari alla repressione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi presenti nelle aree affidate.

Art. 17 - Deposito cauzionale definitivo

1. In caso di aggiudicazione, l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 — comma 1 — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", (in seguito "Codice") pari al 10% del valore economico dell'Appalto. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 — comma 7 — del Codice per la garanzia provvisoria. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica la Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel

contratto.

4. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (Costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
5. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 18 – Responsabilità dell'appaltatore e copertura assicurativa a carico dell'impresa.

L'appaltatore risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con il servizio e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Comune di Pompei o a terzi nell'esercizio della medesima.

Il Comune affidatario non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità relativa alla gestione dei parcheggi, sia essa di natura contrattuale (rapporti con fornitori, prestatori d'opera, istituti di credito o assicurativi, utenti dei servizi, etc.) che extracontrattuale (danni a terzi etc.).

L'appaltatore dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ovvero all'affidamento in via d'urgenza del servizio, una polizza assicurativa presso primaria compagnia di assicurazione a copertura:

- di danneggiamenti, distruzione totale o parziale di sedi stradali, marciapiedi, impianti ed opere, anche preesistenti, danni alle aree, alle attrezzature (in proprietà ed in comodato) ed a quanto utilizzato per lo svolgimento del servizio in Appalto. Tale assicurazione dovrà prevedere un massimale non inferiore al valore dell'Appalto ed avere validità fino a 6 mesi successivi alla scadenza dell'affidamento;

- della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in rapporto al servizio in Appalto. Tale assicurazione dovrà prevedere un massimale non inferiore ad €. 1.500.000,00. I capitali assicurati devono essere congrui rispetto al valore dei beni da assicurare ed alla misura del rischio.

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e dalla legge regionale n. 38/2007 e dalle loro successive modifiche e integrazioni. Il Comune, successivamente all'aggiudicazione definitiva, verifica il rispetto della normativa e si riserva di risolvere l'Appalto o di intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Durante il periodo di durata dell'Appalto l'aggiudicatario dovrà provvedere agli aggiornamenti e alla formazione necessaria dandone comunicazione tempestiva al Comune.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione delle misure di sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia del Comune che delle autorità competenti.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l'Ente per gli obblighi di cui al presente articolo.

Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente dell'appaltatore sono a carico dello stesso che ne è il solo responsabile.

L'appaltatore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza contenuta nel Codice della privacy.

L'appaltatore, ricorrendone i presupposti, è tenuto alla tenuta dei registri di manutenzione delle attrezzature, con assunzione delle relative responsabilità.

Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese appaltatrici, per le quali garante responsabile dell'applicazione delle disposizioni sarà l'aggiudicatario.

a carico dell'appaltatore l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto per un massimale di euro 1.000.000,00 (un milione di euro).

L'impresa è tenuta, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il Appaltatore mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tali assicurazioni dovranno avere i seguenti contenuti obbligatori:

Garanzia R.C.T.

La garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) deve ricomprendere ed essere riferita all'esercizio di tutte le attività prestate dall'appaltatore e meglio descritte nel presente capitolato. La garanzia deve contenere obbligatoriamente, anche in forma di appendice, le seguenti clausole:

- l'assicurazione delle attività accessorie e complementari alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata;

- la responsabilità civile personale di ogni "prestatore di lavoro", ovvero ogni persona fisica di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, l'appaltatore si avvalga nell'esercizio delle attività specificate, ivi compreso il titolare dell'operatore economico Appaltatore, eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci del Appaltatore;

l'estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo e riferite a:

I massimali previsti in polizza non dovranno essere inferiori ai seguenti importi: R.C.T. Euro 1.500.000,00 per singolo sinistro.

La polizza, debitamente quietanzata dalla compagnia di assicurazione, dovrà essere presentata dall'Appaltatore al Comune prima della stipula del contratto. Le quietanze rilasciate dagli assicuratori a conferma del pagamento del premio riferito a ogni annualità successiva dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze. La mancata presentazione dei titoli comprovanti il pagamento dei

premi assicurativi comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, in danno.

L'appaltatore si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'appaltatore solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

I limiti di risarcimento, le franchigie, gli scoperti eventualmente stabiliti dagli assicuratori nelle condizioni contrattuali della copertura assicurativa (o coperture assicurative) resteranno totalmente a carico della Appaltatore o delle imprese aggiudicatrici (nell'ipotesi di un R.T.I. o di un consorzio) definiti soggetti che hanno stipulato il contratto (o i contratti) quali "contraenti", nell'interesse proprio e/o di chi spetta e conseguentemente i suddetti limiti non potranno in alcun modo essere opposti al Comune o al terzo danneggiato.

La stazione appaltante resterà comunque estranea a ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e le compagnie di assicurazione in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del Comune anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali stabiliti per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

Art. 19 - Ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva, nei casi d'urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al precedente articolo.

Art. 20 - Domicilio e responsabilità

1. L'appaltatore è obbligato alla resa del conto giudiziale in qualità di agente contabile dell'ente e deve presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il conto giudiziale utilizzando il modello 21 approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 s.m.i., e corredato dalla relativa documentazione giustificativa.
2. L'appaltatore è sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.
3. L'aggiudicatario deve comunicare elezione di domicilio; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

Art. 21 - Responsabile della fornitura del servizio e nominativo del personale addetto all'esecuzione

1. L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, sia il nominativo del responsabile della commessa, che costituirà l'interfaccia di riferimento tra la stessa e

l'Amministrazione, sia i nominativi e gli estremi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto fornendo il relativo elenco al responsabile del servizio. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di variazioni.

2. Si richiede, inoltre, la reperibilità di un responsabile 24 ore su 24 nei periodi di attivazione del servizio.

Art. 22 - Obblighi di carattere generale dell'Appaltatore

Il servizio deve essere svolto dall'appaltatore mediante la propria organizzazione e utilizzando capitali, personale e attrezzature proprie. In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti di servizi e forniture concernenti la gestione del servizio, non dovrà essere menzionato il Comune, il quale è pertanto esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi.

L'appaltatore è responsabile verso il Comune per quanto riguarda il regolare svolgimento del servizio verso terzi per danni provocati a persone e cose durante lo svolgimento dello stesso. In ogni caso, il Comune non è responsabile per furti o danni agli apparecchi e alle attrezzature collocate sulle aree di sosta né per danni provocati a terzi in conseguenza della gestione della sosta a pagamento.

L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune tutte le circostanze e le evenienze rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto della Appalto, che possano impedirne il corretto svolgimento. Qualora nel corso dell'appalto si verificassero cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento del servizio, l'appaltatore si impegna ad assicurare un servizio minimo di emergenza che sarà concordato di volta in volta tra le parti.

L'appaltatore provvederà alla compilazione della modulistica di legge, anche digitale, di sua competenza relativa alle attività di gestione; dovrà inoltre fornire al Comune l'assistenza e la collaborazione per la compilazione della modulistica, anche digitale, che si rendesse eventualmente necessaria e di competenza dell'ente.

L'appaltatore si obbliga altresì ad adempiere in modo completo e puntuale a tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali nonché a tutte le disposizioni del presente capitolato. L'appaltatore si obbliga espressamente fin d'ora a ottemperare prontamente e compiutamente alle disposizioni e agli ordini attinenti a modalità operative e a quanto occorre per la corretta attuazione del servizio, che saranno, ove del caso, impartite dagli uffici e dagli organi comunali. Non è consentito l'uso delle aree di sosta che non sia conforme e necessario alla destinazione prevista; il soggetto Appaltatore è tenuto a far sì che sulle aree stesse non si svolgano altre attività che non sia parcheggio di veicoli.

Art. 23 - Divieto di interruzione o sospensione del servizio

Tutte le attività oggetto del servizio, così come definite nel presente capitolato, sono a ogni effetto servizi pubblici, costituendo quindi attività di pubblico interesse sottoposte alla normativa di settore e come tali non potranno essere interrotte, sospese o abbandonate dal Appaltatore, salvo casi di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 del Codice Civile, pena la prosecuzione d'ufficio dei servizi stessi da parte del Comune, anche a mezzo dell'utilizzazione diretta sia del personale sia dei mezzi del Appaltatore, che non vi si potrà opporre, ovvero con ricorso ad altro operatore economico, fatte salve, ricorrendo la circostanza, le trattenute cauzionali, l'applicazione delle penalità, il risarcimento dei danni e l'eventuale risoluzione del contratto di Appalto ai sensi dei successivi articoli.

Art. 24 - Vigilanza e controllo

L'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di

qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'appaltatore è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

Art. 25 - Garanzie e responsabilità

L'appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti del Comune relativamente alla gestione del servizio. Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

È a carico dell'appaltatore l'onere della stipula di apposite polizze assicurative, contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio appaltato secondo quanto previsto nel presente documento. In ogni caso il Comune è manlevato da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo capitolato.

Il Appaltatore solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 26 - Penalità

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti entro 15 giorni dall'accaduto e prefissando un termine massimo di 10 giorni per eventuali giustificazioni o per sanare eventuali inadempienze
2. In mancanza il Comune applicherà una penale come di seguito specificato, in relazione all'entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto:
 - a) mancata pulizia delle apparecchiature e degli impianti in gestione: € 100,00 (€ cento,00);
 - b) ritardo ingiustificato nel predisporre interventi di manutenzione o di ripristino del funzionamento delle apparecchiature: sanzione da € 100,00 (€ cento,00);
 - c) mancata osservanza in generale delle norme previste nel capitolato e nell'offerta tecnica: da € 100,00 a € 500,00 (da € cento,00 a € cinquecento,00);
 - d) ritardo (fatto salvo accordi col Comune), da uno a trenta giorni, nell'attivazione delle migliorie offerte in sede di gara rispetto al cronoprogramma presentato, € 100,00 (€ cento,00) per ogni giorno di ritardo;
3. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; in mancanza il Comune provvede a recuperare la somma corrispondente avvalendosi della cauzione. La medesima dovrà essere integrata entro i successivi trenta giorni.
4. L'applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva l'appaltatore

dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla sua incuria.

5. Sono ritenute inadempienze gravi le seguenti mancanze:
 - a) mancati versamenti o bonifici dei proventi della sosta;
 - b) mancata esecuzione o ingiustificata interruzione del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
 - c) totale o parziale non attuazione di quanto proposto in sede di gara (offerta tecnica/gestionale);
 - d) violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali a favore dei dipendenti.
6. Verificandosi una o più delle inadempienze gravi e senza che l'aggiudicatario fornisca adeguate giustificazioni, il Comune procederà alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento.
7. Resta impregiudicata la facoltà del Comune di richiedere indennizzi anche maggiori delle somme sopra indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori. Mancando l'Appaltatore in forma reiterata e non giustificata anche solo a uno degli obblighi a lui imposti, sarà facoltà del Comune risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.
8. Il ritardo nell'effettuazione dei riversamenti al Comune comporta il pagamento degli interessi di mora in misura di Legge.

Art. 27 - Responsabilità civile e spese legali

1. L'appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.
2. L'appaltatore non ha obblighi di custodia dei veicoli e del contenuto delle stesse, né responsabilità per eventuali danni provocati da terzi alle persone e/o ai veicoli presenti nelle aree di sosta.

Art. 28 - Forma del contratto e spese contrattuali

1. Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.
2. Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario; La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti e appalti.
3. Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.
4. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
5. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice.

Art. 29 - Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

Art. 30 - Adeguamento automatico del sinallagma contrattuale

In caso in cui nella fase dell'esecuzione del servizio oggetto di affidamento emergano, per fatto non imputabile all'appaltatore, condizioni tali da determinare il disequilibrio del sinallagma contrattuale ed, in particolare, lo svilimento del valore economico della prestazione dell'appaltatore in maniera tale da non consentire la conduzione remunerativa del servizio, il Comune e la Ditta, al fine di evitare a monte le conseguenze derivanti dalla eccessiva onerosità della prestazione a carico dell'appaltatore, entro 90 gg da apposita richiesta formulata in tal senso da quest'ultimo, concorderanno modalità e termini della rinegoziazione necessaria al ripristino del suddetto rapporto sinallagmatico. Detti provvedimenti potranno riguardare la rivisitazione delle aree adibite alla sosta a pagamento, la revisione degli oneri e delle condizioni tecniche ed economiche del servizio.

Art. 31 Ulteriori servizi oggetto di affidamento

La Amministrazione potrà affidare alla Ditta affidataria, con il relativo consenso, i seguenti servizi:

- i servizi complementari non compresi nell'affidamento iniziale che a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio affidato, nel rispetto dei limiti di cui al Codice.
- nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico nel rispetto dei limiti di cui al Codice.

Art. 32 - Obblighi e riservatezza

1. L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materie di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicataria sarà tenuta a risarcire i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Art. 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.
2. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del

comma 8 del medesimo articolo 3.

4. L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 34 - Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

1. In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Pompei che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
2. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Art. 35 - Riferimenti normativi

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 36 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Torre Annunziata.

Art. 37 - Trattamento di dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) il prestatore di servizi è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento dello stesso.
2. Il prestatore di servizi dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 38 - Disposizioni finali

1. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni dettate dalla legge.